

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1339

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(AMATO)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(CRISTOFORI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO E PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(BARUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(REVIGLIO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(TESINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345,  
recante misure urgenti in campo economico e sociale

---

*Presentato il 21 luglio 1992*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — In materia previdenziale è necessario assumere in via di urgenza un'iniziativa intesa a confermare per l'anno 1992 misure di contenimento degli oneri contributivi a carico delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali e di creare condizioni incentivanti per nuove assunzioni di manodopera, nonché ad avviare l'attuazione degli accordi intervenuti tra Governo e parti sociali in materia di costo del lavoro.

In relazione a ciò erano stati adottati i decreti-legge nn. 14, 237 e 293 del 1992 dei quali, permanendo alcuni degli interessi sottesi, il presente decreto è reiterazione di parte delle norme, con gli accorpamenti e le integrazioni che nel frattempo si sono resi necessari.

Inoltre sono state accorpate nel presente decreto le norme sulla rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'INPS, di cui al decreto-legge 20 maggio 1992, n. 292, nonché una norma riguardante il ripiano dei disavanzi dei trasporti pubblici locali.

In particolare è da ricordare che il regime degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è scaduto il 30 novembre 1991.

L'acclusa iniziativa dispone all'articolo 1 la proroga degli sgravi fino al 30 novembre 1992. Il provvedimento conferma altresì le disposizioni concernenti le modalità applicative nonché le condizioni per il godimento degli stessi sgravi.

La limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione non consente l'integrale differimento degli sgravi vigenti. Si rende ne-

cessario infatti ridurre di 1 punto percentuale (da 8,50 per cento a 7,50 per cento) l'aliquota di sgravio generale e, per i futuri nuovi assunti, limitare lo sgravio totale ad un solo anno (commi 1 e 2).

Il comma 3 provvede a regolare gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, fissando criteri e modalità di rimborso delle somme a titolo di sgravi dovute ai datori di lavoro destinatari della sentenza medesima. La Corte costituzionale, con la pronuncia in esame, nel dichiarare la parziale illegittimità dell'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ha ampliato retroattivamente la sfera dei beneficiari degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno. L'onere che ne consegue è valutato complessivamente in lire 4.500 miliardi. La restituzione in unica soluzione di una tale somma da parte dell'INPS altera il quadro generale delle compatibilità finanziarie del sistema previdenziale, cosicché appare necessario prevedere un frazionamento dei rimborsi in un periodo decennale (450 miliardi di lire per anno).

Al comma 4, in considerazione delle esigenze di maggior conoscenza emerse in materia, per un più puntuale governo dell'intervento e della esclusione di percezioni indebite del beneficio, la norma prevede una analitica rilevazione dei dati da parte dell'INPS secondo criteri da definire in sede amministrativa.

Ciò consente ragionevolmente di ritenere che i dati definitivi di rendicontazione, appositamente elaborati, saranno disponibili negli anni 1994 e 1995, anni nei quali sarà quindi effettuato il rim-

borso all'INPS delle somme autoliquidatesi dai datori di lavoro, nella misura di 2/3 circa nel 1994 e di 1/3 circa a saldo nel 1995.

L'articolo 2 è diretto ad avviare l'attuazione dell'accordo recentemente intervenuto tra parti sociali e Governo, in materia di costo del lavoro, mediante riconoscimento di una riduzione, in via strutturale permanente, degli oneri sociali impropri alle imprese già beneficiarie della fiscalizzazione di carattere strutturale (imprese manifatturiere, industriali ed artigiane e commerciali con più di 15 dipendenti) nonché alle imprese del settore commerciale con più di 8 dipendenti ed a quelle dell'artigianato dei servizi ed alle imprese dell'edilizia, attualmente non fruenti di alcun beneficio a tale titolo.

La norma, fermo restando il carattere permanente e strutturale dell'intervento, dispone, in armonia con il quadro di risorse all'uopo disposte dalla legge finanziaria 1992, fino al 31 dicembre 1993.

Va da sé che l'impegno assunto dal Governo, nella predetta sede di accordo, sarà poi puntualmente rispettato con la prossima legge finanziaria, sia per rendere contabilmente definitiva la fiscalizzazione attuale sia per incrementare per un pari importo e sempre in via strutturale la fiscalizzazione dei contributi sanitari a partire dal 1° gennaio 1993.

In particolare alle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo ed alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, alle imprese armatoriali ed a quelle dell'autotrasporto operanti nel centro-nord viene riconosciuta una riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale nella misura di 1,44 punti percentuali, equivalente alla diminuzione di un punto del costo del lavoro rispetto al 1991.

Per le imprese sopra elencate operanti nei territori del Mezzogiorno viene disposta una riduzione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale nella misura di 1,40 punti percentuali, equivalente, per quei territori, alla diminuzione di un punto del costo del lavoro rispetto al 1991 (comma 1).

La disposizione inoltre prevede per le imprese turistiche e per quelle commerciali con più di 15 dipendenti nonché per quelle assimilate un intervento che, in attuazione dell'accordo sopra ricordato, riduce di un punto l'aliquota del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale (comma 2).

Identico beneficio viene riconosciuto alle imprese commerciali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15 ed alle imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 (servizi di pulizia, di lavanderia, tintoria e affini, laboratori di parrucchiere ed istituti di bellezza).

A decorrere dal 1993 i benefici di fiscalizzazione sono estesi nella misura di 0,40 punti percentuali alle imprese del settore edile operanti sul territorio nazionale.

L'articolo 3 prevede per l'anno 1992 la facoltà di pensionamento anticipato dei lavoratori che possono far valere 30 anni di anzianità contributiva. In tale caso è attribuita una maggiorazione, fino ad un massimo di cinque anni, dell'anzianità contributiva già acquisita, per conseguire il requisito prescritto (35 anni di copertura contributiva) per il diritto alla pensione di anzianità, previsto dalla disciplina contenuta nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'impresa interessata al prepensionamento è chiamata a sostenere il 50 per cento dell'onere che deriva a carico della competente gestione pensionistica.

È altresì prevista una facoltà di prepensionamento per i lavoratori di età non inferiore a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne, in presenza di appositi accordi aziendali anteriori al 31 luglio 1991 per la gestione delle eccedenze strutturali di manodopera.

Inoltre il comma 5 stabilisce un differimento del termine per l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Infatti il predetto articolo 29, nel prevedere la facoltà del prepensionamento di vecchiaia per i lavoratori del settore siderurgico pubblico nel limite di 9.000 unità, ha demandato al Ministro del lavoro e della previdenza so-

ziale, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, il compito di emanare le norme di attuazione per la ripartizione di detto contingente tra le imprese interessate.

Il procedimento di formazione del decreto interministeriale si è rivelato particolarmente complesso, trattandosi di un provvedimento da emanarsi nella forma del regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosicché risulta assolutamente necessario sostituire all'originario termine del 31 dicembre 1991 il termine 29 febbraio 1992.

Va poi considerato che il decreto-legge reitera anche il precedente decreto-legge 17 marzo 1992, n. 236, sulle pensioni erogate dai Fondi speciali gestite dall'INPS, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, si colloca nell'ambito degli interventi legislativi intesi a sanare gli effetti sperequativi connessi al fenomeno delle cosiddette pensioni d'annata, vale a dire di quelle pensioni che, liquidate in periodi differenti, sono state penalizzate da processi di appiattimento conseguenti alla successione nel tempo di mutamenti legislativi, alla diversità di sviluppo delle retribuzioni dei lavoratori attivi, ovvero al sistema di perequazione automatica delle pensioni.

L'articolo 2-bis del decreto-legge citato ha fissato, al comma 1, alcuni criteri di rivalutazione delle pensioni erogate dalla maggior parte dei Fondi speciali, sostitutivi ed integrativi del sistema generale, gestiti dall'INPS, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato ed ha programmato, al comma 4, un ulteriore intervento rivalutativo delle pensioni di tutti i Fondi speciali di previdenza inteso a considerare le specificità presenti nelle normative delle singole gestioni.

L'espressa connessione, posta dal legislatore, tra i richiamati commi dell'articolo 2-bis, al fine di qualificare gli eventuali miglioramenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui

al comma 1 quale anticipazione della rivalutazione prevista al comma 4, chiarisce la successiva disposizione contenuta nel comma 5 dello stesso articolo, relativa all'assorbimento dei predetti miglioramenti in sede di applicazione dei criteri rivalutativi complessivi.

Per realizzare il disegno perequativo delineato dal legislatore nei termini suindicati, si procede pertanto a stabilire, con il presente provvedimento, la rivalutazione delle pensioni dei Fondi speciali di previdenza, sostitutivi ed integrativi, gestiti dall'INPS, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988.

L'individuazione dei criteri di rivalutazione è stata effettuata, tra l'altro, sulla base del confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 2-bis.

Particolare rilevanza inoltre ha assunto la valutazione degli effetti economici sulle gestioni dei Fondi, al fine di reperire i mezzi finanziari per la copertura del costo dei miglioramenti, secondo le indicazioni fornite dallo stesso legislatore nell'ultimo capoverso della disposizione in questione.

La determinazione, quindi, della misura degli aumenti spettanti ai titolari di pensione dei Fondi speciali è stata effettuata, in via di principio, tenendo conto della differenza conseguente alla perdita del potere d'acquisto subita dal trattamento pensionistico nel periodo di tempo compreso tra la decorrenza originaria dello stesso trattamento e l'anno 1990.

L'intento perequativo, poi, espresso dal legislatore si completa con la previsione del criterio alternativo di rivalutazione, se più favorevole, inteso ad attribuire aumenti mensili in cifra fissa rapportati agli anni di contribuzione del titolare di pensione.

L'esigenza, infine, di rendere compatibile la rivalutazione di cui trattasi con le situazioni gestionali dei Fondi, avuto riguardo anche al carico contributivo sulle categorie interessate, ha comportato la necessità di limiti minimi e massimi degli aumenti nonché uno scaglionamento temporale progressivo degli stessi.

Tutto ciò premesso, si espongono nel dettaglio i contenuti dei singoli articoli del presente decreto-legge.

L'articolo 4 del provvedimento disciplina anzitutto la rivalutazione delle pensioni dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo, in misura pari alla più favorevole delle due seguenti ipotesi:

1) differenza tra l'importo rivalutato in base all'indice annuo del costo della vita del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dei miglioramenti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 409 del 1990, entro fasce d'importo decrescenti riferite a quelle previste per la rivalutazione delle pensioni del regime assicurativo generale dall'articolo 1, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 409 del 1990;

2) lire 1.000 mensili aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, per ogni anno di anzianità contributiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

La disposizione inoltre fissa in lire 30.000 e in lire 800.000 i limiti minimi e massimi degli aumenti mensili conseguenti all'applicazione dei predetti criteri rivalutati e disciplina la corresponsione degli aumenti medesimi, scaglionando l'effettiva erogazione nel quadriennio 1991-1994.

I commi dal 7 al 13 stabiliscono i miglioramenti da attribuirsi alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e dei Fondi integrativi per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.

I criteri rivalutativi individuati per il Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (commi dal 7 all'11) sono in linea di principio gli stessi fissati per la rivalutazione delle pensioni degli altri Fondi interessati al provvedimento.

La specificità, peraltro, della normativa del suddetto Fondo ha reso necessario, al fine di rendere equo l'intento perequativo perseguito dal legislatore, prevedere la rivalutazione entro fasce d'importo pensionistico di diversa entità.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del provvedimento, si è disciplinata la misura degli aumenti delle pensioni dei Fondi integrativi sopra richiamati sulla base degli stessi criteri rivalutativi stabiliti nelle disposizioni precedenti, con gli adattamenti richiesti dalla problematica presente in detti Fondi e attinenti alla necessità di confronto fra la pensione determinata secondo la norma del Fondo medesimo ed il trattamento garantito dal regime assicurativo generale, al fine di evitare duplicazioni di benefici.

Il comma 14 disciplina l'attribuzione alle pensioni dei nuclei superstiti di assicurato e pensionato dei miglioramenti conseguenti all'applicazione dei criteri rivalutativi stabiliti dal provvedimento.

Infine i commi dal 15 al 17 individuano per ciascun Fondo gli oneri relativi alla rivalutazione stabilendo, ove necessario, l'elevazione delle aliquote contributive a copertura dei medesimi.

Il differimento del termine non comporta alcun aggravio di oneri.

L'articolo 5, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica, nella materia di cui segue.

L'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ha dato luogo ad incertezze interpretative nella ipotesi di cumulo di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate in epoca anteriore al 1° ottobre 1983, per la parte recante la cristallizzazione della pensione al trattamento minimo nel caso in cui, in

conseguenza del superamento dei limiti reddituali, si perda il diritto all'integrazione.

Si precisa, al riguardo, che tale ipotesi non poteva riscontrarsi anteriormente alla data suddetta in quanto le disposizioni di legge precedentemente vigenti vietavano il cumulo di due pensioni integrate al minimo e, quindi, la cristallizzazione di una di esse, come previsto al citato comma 7.

La Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 314 del 1985, caducando fin dall'origine le norme di legge precludenti l'integrazione al minimo delle pensioni ai superstiti concorrenti con le pensioni dirette, ha reso possibile il cumulo di più integrazioni al minimo per pensioni aventi decorrenza antecedente alla suddetta data del 1° ottobre 1983.

Il mutato quadro normativo ha posto il problema se il comma 7 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, dettato, si ripete, per la ipotesi di unica integrazione della pensione al minimo, possa consentire la cristallizzazione di una pensione integrata al minimo per effetto delle sentenze costituzionali in concorso di altra pensione pure integrata al minimo.

Una tesi più restrittiva ha ritenuto che nella ipotesi di plurime integrazioni al minimo spettanti ad unico titolare, l'integrazione viene mantenuta su un solo trattamento, mentre l'altra pensione viene ricondotta a calcolo con perdita dell'integrazione stessa.

L'altra tesi prevalente ha invece ritenuto che la seconda pensione debba essere cristallizzata ovvero debba conservare la misura dell'integrazione all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983, salvo il riassorbimento per effetto degli incrementi perequativi automatici della pensione base.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5720 del 19 dicembre 1989, cui ha fatto seguito una lunga serie, ha privilegiato la seconda interpretazione sulla base del complessivo impianto normativo, con un onere a carico dell'INPS valutato in 6.000 miliardi di lire per l'anno 1992.

La Corte costituzionale, con la sentenza 6-19 ottobre 1991, n. 418, ha sostan-

zialmente condiviso l'indirizzo delineato a livello della Corte di cassazione, affermando il principio che il limite dell'unica pensione integrata al minimo enunciato dal legislatore nel 1983, sia validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983 e non anche per il periodo antecedente, nel quale vigeva la regola generale di plurime integrazioni al minimo.

Nonostante l'autorevolezza dell'interpretazione costituzionale la sentenza n. 418 del 1991 può essere annoverata fra le sentenze « interpretative di rigetto » e, come tale, non contiene, secondo la prevalente dottrina, un'efficacia generale ovvero un effettivo vincolo obbligatorio alla sua osservanza.

In tale contesto non può essere negata al legislatore la formulazione di una norma di interpretazione autentica (articolo 5) intesa a escludere duplicità di integrazioni al minimo nel caso di più pensioni.

Ciò per un triplice ordine di motivi:

la natura prevalentemente assistenziale dell'integrazione al minimo esclude che la corresponsione ai destinatari delle rate arretrate possa avere il connotato dell'attualità del bisogno, che caratterizza e giustifica le prestazioni assistenziali;

in secondo luogo, occorre tener presente che l'effetto conseguenziale a carico dello Stato comporterebbe un esborso che si aggira sui 6.000 miliardi di lire;

nella politica di un ragionevole bilanciamento di contrapposti interessi e valori tutti costituzionalmente garantiti, le esigenze dei fruitori delle prestazioni non possono prescindere dalla razionale considerazione della concreta e attuale disponibilità da parte dello Stato delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa (Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 1991).

La norma che si propone è volta a fronteggiare l'aggravarsi della crisi in atto nel mercato del lavoro, come conseguenza diretta sia della fase di rallentamento dello sviluppo a livello internazionale sia delle specifiche necessità di ristruttura-

zione e di ridimensionamento degli organici che si verifica nei settori produttivi italiani per accrescere la competitività delle imprese in vista della realizzazione del Mercato unico europeo.

Gli effetti della terziarizzazione del mercato del lavoro italiano, avvenuta a ritmi intensi negli ultimi due decenni e che ha attraversato dall'interno lo stesso settore industriale, implicano che tale nuova fase di ristrutturazione colpisca fasce di lavoratori sempre più qualificate e caratterizzate da livelli di preparazione scolastica avanzati.

Il Governo ha già avvertito la necessità di adeguarsi a questa nuova tendenza, estendendo la possibilità della Cassa integrazione guadagni straordinaria al settore commerciale (imprese con più di 200 dipendenti) e la Cassa integrazione guadagni ordinaria agli impiegati, con la recente legge 23 luglio 1991, n. 223.

La norma proposta consente quindi di offrire una soluzione occupazionale alternativa nell'ambito della pubblica amministrazione anche ai cassintegrati, dipendenti di aziende che fruiscono della CIGS da oltre dodici mesi, forniti di diploma di scuola secondaria superiore, così come da tempo avviene per quelli forniti della sola scuola dell'obbligo.

Si è peraltro ritenuto di non dover aggravare quantitativamente la riserva percentuale sulle assunzioni posta a carico delle amministrazioni pubbliche né di modificare, anche per evidenti motivi di snellezza e urgenza operativa, le procedure già stabilite.

È appena il caso di ribadire che la norma non ha conseguenze in materia di oneri per lo Stato, rientrando comunque nei limiti vigenti posti per le assunzioni delle amministrazioni interessate.

Alle predette disposizioni, già oggetto di regolamentazione del precedente decaduto decreto-legge n. 14 del 1992, va aggiunta una norma di interpretazione autentica (comma 2) rivolta a dirimere dubbi interpretativi sull'applicazione degli iscritti all'ENPALS del congegno di liquidazione delle pensioni introdotto per l'INPS dall'articolo 21 della legge n. 11 marzo 1988, n. 67.

V'è da premettere, infatti, che la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo, gestita dall'ENPALS, prevede che siano applicabili, fra l'altro, le norme relative al regime generale INPS. In conseguenza di tale previsione, l'ENPALS ha provveduto ad applicare ai trattamenti pensionistici di propria competenza il limite massimo di retribuzione pensionabile in vigore nel regime generale per effetto dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La normativa del regime generale INPS, per quanto attiene al limite massimo di retribuzione pensionabile, è stata modificata dalla disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 67 del 1988.

I dubbi insorti circa l'applicazione all'ENPALS di tale ultima richiamata normativa in materia di eliminazione del tetto pensionabile hanno generato un notevole contenzioso, ancora in corso nei vari gradi di giudizio, con reiterati casi di soccombenza dell'ente.

È pertanto necessario, anche al fine di dare certezza di diritto ai lavoratori iscritti all'ENPALS, intervenire con una norma che, in via di interpretazione autentica, chiarisca l'applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 67 del 1988 anche all'ente in questione.

Altrettanto integrative del testo del decreto-legge n. 14 del 1992 sono le disposizioni rivolte:

a consentire per il biennio 1992-1993 il collocamento di 1.500 unità di cassintegrati presso uffici del centro-nord delle Amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare le previste eccedenze strutturali di personale nell'ambito delle imprese private. Ciò purché per le imprese di provenienza siano state accertate le condizioni di intervento di cassa integrazione straordinaria per almeno 12 mesi e che gli interessati siano in possesso dei profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore;

a determinare una più puntuale disciplina delle modalità di accesso al pubblico impiego dei cassintegrati e degli iscritti alle liste di mobilità con riferimento alla riserva dei posti per essi prevista dall'articolo 5 della legge n. 30 dicembre 1991, n. 412.

Il comma 5, infine, si fa carico di chiarire in via definitiva la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dell'ente Ferrovie dello Stato, al fine di dare certezza applicativa alla normativa di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, che invero affermava la natura civilistica dell'ente. L'esigenza di tale chiarimento si pone peraltro con grande urgenza in considerazione del fine di consentire una corretta e puntuale gestione dell'esercizio provvisorio in relazione anche all'intervenuta nuova normativa comunitaria che afferma le caratteristiche commerciali dell'esercizio ferroviario.

L'articolo 6 reca disposizioni in tema di interventi di cassa integrazione e mobilità e di previdenza.

In particolare l'introduzione della nuova normativa in materia di integrazione salariale straordinaria — legge 23 luglio 1991, n. 223 — ed in particolare l'applicazione della disciplina transitoria hanno determinato per i lavoratori dipendenti dalle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa e per i lavoratori GEPI una serie di situazioni con scadenza nella prima decade del mese di febbraio 1992.

Tale scadenza dovrebbe, tra l'altro, comportare l'attivazione delle procedure per la messa in mobilità del personale in cassa integrazione straordinaria.

La complessità delle procedure e la novità del sistema originano oggettive difficoltà in sede di prima applicazione.

Si ravvisa, pertanto, la necessità e l'urgenza che, nella fase transitoria, per un migliore coordinamento tra il vecchio ed il nuovo ordinamento ed, inoltre, per consentire, almeno nel caso della GEPI, l'attuazione di varie iniziative intese al recepimento di gran parte dei lavoratori, si

prevede la possibilità di prorogare di un ulteriore semestre il trattamento di integrazione salariale, con corrispondente riduzione del periodo iniziale di mobilità riconosciuto dalla nuova legge ai lavoratori interessati (comma 1).

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica che trae i suoi presupposti dalle seguenti considerazioni.

L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, secondo cui, per i lavoratori licenziati a seguito del fallimento dell'impresa, l'efficacia dei licenziamenti è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini del trattamento straordinario di integrazione salariale, è stato applicato in stretta conformità al dettato della norma, erogando ai lavoratori interessati il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il relativo trattamento di famiglia, con esclusione dell'ulteriore beneficio del trattamento di fine rapporto.

Infatti, l'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, attribuisce al datore di lavoro il diritto ad ottenere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo precedente il licenziamento, del quale la legge n. 301 del 1979 sospende l'efficacia, ma con riguardo specifico alla sola concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Sulla questione si è tuttavia sviluppato un nutrito contenzioso giudiziario che ha dato luogo ad orientamenti contrapposti.

Si è quindi delineato il rischio che venga iniziata una serie rilevantissima di vertenze giudiziarie sulla materia.

Per evidenti ragioni di contenimento della spesa è necessario chiarire in via di interpretazione autentica che per i periodi in esame non è dovuto il trattamento di fine rapporto.

Quanto al comma 3 va osservato che la legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede all'articolo 7 che ai lavoratori collocati in mobilità è erogata un'indennità di mobilità in misura calcolata con riferimento all'ammontare dell'indennità di integra-

zione salariale straordinaria (inizialmente 100 per cento, quindi 80 per cento).

Il comma 3 dell'articolo 7 dispone l'adeguamento automatico dell'indennità di mobilità con effetto dal 10 gennaio di ciascun anno. Tale norma sostanzialmente ripete il meccanismo di adeguamento automatico della integrazione salariale, ma con una formulazione letterale che genera dubbi interpretativi.

È necessario, in via di interpretazione autentica, chiarire che il calcolo da effettuare è identico a quello previsto (legge 13 agosto 1980, n. 427) per l'integrazione salariale straordinaria ossia l'importo dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Il comma 5 è norma di finanziamento per il 1992 del Fondo di rotazione istituito e funzionante ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Ciò consentirà l'accesso al Fondo sociale europeo di programmi atti a favorire il reimpiego di giovani donne e disoccupati di lungo decorso.

I commi 6 e 7 integrano le disposizioni in materia di iscrizione presso le Casse di previdenza degli enti locali, sostituendo, per l'individuazione delle competenze, ad un criterio di connessione alla natura dell'ente datore di lavoro così come previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, un criterio che ha riguardo alle caratteristiche dell'attività espletata con riferimento specifico al lavoro dei giornalisti ed a quello degli addetti alle attività idrauliche e di forestazione.

Relativamente all'articolo 7 si osserva che in materia di erogazione di contributi al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, prevedono che le ripartizioni definitive del cosiddetto « Fondo patronati », per gli anni dal 1986 al 1992, sono effettuate in base a quote di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di

previdenza ed assistenza sociale. Tali disposizioni per il 1989 hanno determinato una serie di difficoltà amministrative che non hanno consentito l'erogazione, a tutt'oggi, del saldo relativo a detto anno 1989, nonché agli anni 1990 e 1991.

Siffatta situazione rende necessario ed urgente un intervento legislativo inteso a superare le difficoltà operative per l'erogazione dei saldi relativi al triennio 1989-1991.

La disposizione pertanto (ripetendo il sistema della predeterminazione di aliquote complessive per raggruppamenti, già adottato dal legislatore per quanto riguarda la ripartizione definitiva del contributo al finanziamento dell'attività resa dagli istituti di patronato, ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori dei Paesi extracomunitari immigrati in Italia) prevede che le somme affluite al sopra richiamato « Fondo » sono definitivamente ripartite, per gli anni 1989, 1990 e 1991, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, quanto al 61,80 per cento tra gli istituti di patronato aderenti al Centro patronati (ACLI, INCA, INAS e ITAL), quanto al 27,40 per cento tra gli istituti di patronato che fanno parte del Comitato intesa patronati lavoratori autonomi (EPACA, INAC, ENASCO, EPASA, INAPA, EASA e ITACO) e quanto al 10,80 per cento tra i restanti istituti (IPAS, ENAS, ENPAC, INAL, CLAAI, ENCAL, IPLAS, INPAL, FACI, SIAS, ACAI e SBR).

Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento dovrà far pervenire ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento alla propria organizzazione ed all'attività svolta sia a livello nazionale che estero.

Con la disposizione del comma successivo si intende sanare la situazione venutasi a creare con la sentenza emessa dalla

Corte di cassazione, a sezioni riunite, nell'udienza del 5 novembre 1990, depositata in Cancelleria il 22 novembre 1991 e con la quale è stata definitivamente sancita, dopo circa venti anni di vertenze giudiziarie, la non assoggettabilità degli enti di previdenza dei liberi professionisti al prelievo in favore del « Fondo patronati », prevedendo espressamente l'acquisizione dei versamenti, comunque effettuati, da taluni enti di previdenza per i liberi professionisti. Ciò allo scopo di evitare, a distanza di vari anni, la restituzione agli enti previdenziali di cui trattasi di somme, alcune delle quali già erogate agli istituti di patronato che, pertanto, dovrebbero riversare al « Fondo » parte dei contributi al finanziamento loro erogati, con tutti i problemi di contabilità e di reiterazione di provvedimenti amministrativi che una simile situazione potrebbe comportare.

Le nuove scelte operate dal Governo in tema di privatizzazione delle aziende autonome e di enti di gestione delle partecipazioni statali, che hanno preso corpo nella disciplina dettata dagli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, attualmente in corso di conversione, rendono indispensabile una tempestiva armonizzazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, in materia di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A ciò si provvede con l'articolo 8 che, adeguando il testo precedente alle nuove opzioni e rendendo immediata la trasformazione, lascia immutate le norme concernenti il personale, frutto come furono, a suo tempo, di laboriose trattative. Va da sé che le funzioni e le attività di interesse generale riservate o conferite, per effetto di disposizioni di legge, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non possono subire interruzioni e pertanto saranno attribuite alla società derivata dalla trasformazione per effetto di concessione, assicurandosi in tal modo nell'immediato la fondamentale esigenza di continuità del loro svolgimento.

Con l'articolo 9 vengono disposte misure urgenti per finanziare i disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali dell'anno 1991.

A tal fine viene prevista la possibilità di autorizzare anticipazioni straordinarie di tesorerie da parte delle regioni e degli enti locali per la copertura del 65 per cento di tali disavanzi con onere a carico del bilancio dello Stato.

Con l'articolo 10 si dispone il completamento della nona revisione generale delle quote del Fondo monetario internazionale, per il quale il Consiglio dei governatori del fondo ha adottato una serie di successive risoluzioni fino a giungere, il 28 giugno 1990, alla risoluzione n. 45/2, che ha autorizzato un aumento generale delle quote del 50 per cento, da 90.132,5 milioni a 135.214,7 milioni di diritti speciali di prelievo.

Nella determinazione della dimensione complessiva dell'aumento delle quote è stato tenuto conto di una serie di fattori, tra cui l'evoluzione dello scenario economico internazionale rispetto all'ultima revisione, gli squilibri dei saldi delle bilance dei pagamenti, il crescente impegno del Fondo nel supporto dei programmi di aggiustamento orientati alla crescita di diversi Paesi membri e la sua responsabilità nei confronti del sistema monetario internazionale con particolare riguardo al suo ruolo nel rafforzamento della strategia del debito.

Per quanto riguarda la distribuzione dell'aumento delle quote, i principi guida concordati nelle due sessioni del Comitato interinale del 1989 stabilivano la necessità di considerare, da un lato, il peso relativo dei vari Paesi all'interno dell'economia mondiale e di mantenere, dall'altro, un equilibrio nella posizione relativa dei differenti gruppi di Paesi all'interno del Fondo. In conformità a tali principi e per assicurare a tutti gli Stati membri un sostanziale aumento della quota è stato stabilito che il 60 per cento dell'aumento delle quote venga accordato in proporzione alle quote attuali dei Paesi membri e il restante 40 per cento venga distribuito in modo selettivo, ovvero in relazione al

diverso peso che i singoli Paesi hanno nell'economia mondiale.

L'aumento complessivo per l'Italia prevede il passaggio da una quota pari a 2.909,1 milioni di diritti speciali di prelievo (3,19 per cento del totale delle quote) ad una pari a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo (3,36 per cento).

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico finanziario, la norma autorizza il Tesoro ad effettuare le necessarie operazioni per l'adeguamento della quota di partecipazione italiana al Fondo, in modo da evitare sia riflessi sulla tesoreria che aggravii di bilancio.

In base all'articolo III, sezione 3 (a), dello statuto del Fondo l'aumento della quota deve essere versato per il 25 per cento in diritti speciali di prelievo oppure in valuta e per il 75 per cento in moneta nazionale. Si prevede, pertanto, di utilizzare le disponibilità in diritti speciali di prelievo gestite dall'Ufficio italiano dei cambi e di ottenere dalla Banca d'Italia gli occorrenti fondi in lire.

Le due operazioni di versamento, quella in diritti speciali di prelievo e quella in moneta nazionale, non comportano aggravii di bilancio né di tesoreria in quanto il versamento operato dall'Ufficio italiano dei cambi in diritti speciali di

prelievo viene a costituire un credito verso il Fondo che potrebbe interessare il bilancio italiano, per il rimborso allo stesso Ufficio italiano dei cambi, solo in caso di liquidazione del Fondo monetario internazionale e di relative perdite; il versamento operato dalla Banca d'Italia non rappresenta un effettivo esborso di fondi in quanto esso serve a costituire una sorta di linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la Banca d'Italia stessa.

Questa procedura è stata utilizzata in occasione dei precedenti aumenti della quota italiana.

In questa importante tappa del Fondo monetario internazionale, si rende necessario assicurare la partecipazione dell'Italia, adottando le relative misure legislative con carattere d'urgenza, in considerazione anche che, nella definizione delle procedure di approvazione dell'aumento delle quote di pertinenza, il nostro Paese è rimasto ultimo.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

**Articolo 1. — Proroga sgravi contributivi nel Mezzogiorno.** — La norma è diretta a prorogare il beneficio dello sgravio contributivo nel Mezzogiorno per l'anno 1992, disponendo rispetto al passato un diverso assetto concessivo, al fine di tener conto della limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione.

I conseguenti maggiori costi, in termini di competenza, risultano dalla tabella 1, i quali verranno rimborsati all'INPS, per il puntuale meccanismo di rendicontazione proposto, per lire 4.725 miliardi nell'anno 1994 e per le restanti lire 2.491 miliardi nel 1995.

Sul piano della cassa per l'anno 1992 conseguono, come si evince dalla medesima tabella, minori entrate per l'INPS per complessive lire 9.409 miliardi, ivi tenendo conto sia degli effetti per tale anno dello sgravio decennale già autorizzato da precedenti provvedimenti legislativi, che dalla rateizzazione dell'onere pregresso derivante dalla sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale.

Ciò implica un incremento per lire 1.340 miliardi del fabbisogno INPS fissato dall'articolo 6 della legge finanziaria 1992, in relazione al vincolo di utilizzo della quota 1994 dell'accantonamento di fondo speciale — originariamente presente nel relativo disegno di legge — cui corrispondeva un costo in termini di cassa di circa lire 8.070 miliardi, per le provvidenze in argomento.

Relativamente al maggior costo di Tesoreria, pari a circa lire 70 miliardi per l'anno 1992, derivante dal predetto incremento del fabbisogno INPS per il medesimo anno, si fa presente che se ne è tenuto conto in sede di aggiornamento dello stanziamento della spesa per interessi, per complessivi 1.600 miliardi di lire, durante l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 1992.

TABELLA 1.

Articolo 1, commi 1 e 2:

**A) Proroga sgravio per il personale già assunto.**

| TIPO DI SGRAVIO      | Monte retributivo in miliardi di lire<br>(a) 1992 | Periodo di riferimento dicembre 1991-novembre 1992 | Aliquota (per cento) | Costo (in miliardi di lire) | Onere da finanziare (in miliardi di lire) |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Sgravio generale ... | 31.750                                            | 31.750                                             | 18,50 (b)            | 5.874                       | 5.874                                     |
| Sgravio totale ..... | 9.130                                             | 9.130                                              | 32,1 (b)             | 2.930 (c)                   | 737                                       |
| Totale .....         | —                                                 | —                                                  | —                    | 8.804                       | 6.611                                     |

(a) Stima sulla base del preconsuntivo INPS 1991, ivi compresi nuovi beneficiari in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991.  
 (b) Media aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.  
 (c) Onere già coperto per complessive lire 2.193 miliardi con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

*segue* TABELLA 1.

Articolo 1, commi 1 e 2:

*B) Proroga sgravio totale nuovi assunti dell'anno 1992.*

| RETRIBUZIONE<br>MEDIA ANNUA<br>(in lire) | NUOVI ASSUNTI<br>(numero unità<br>annue) | RETRIBUZIONE<br>ANNUA TOTALE<br>(in miliardi<br>di lire) | Aliquota<br>(per cento) | Onere<br>sgravio totale<br>(in miliardi<br>di lire) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 22.000                                   | 22.000                                   | 484                                                      | 32,1                    | 155                                                 |

Articolo 1, comma 3:

Rimborso oneri sgravi retroattivamente riconosciuti dalla sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale (1/10 dell'onere totale pari a lire 4.500 miliardi): 450 miliardi.

ONERE TOTALE:

 $6.611 + 155 + 450 = 7.216$  miliardi.

*Articolo 2. — Fiscalizzazione oneri sociali. —* La norma è diretta ad avviare l'attuazione dell'accordo intervenuto fra parti sociali e Governo in materia di costo del lavoro, che riconosce, in via permanente, un'ulteriore riduzione degli oneri sociali impropri alle imprese già beneficiarie della fiscalizzazione di carattere strutturale (industria manifatturiera e commercio con più di 15 dipendenti), nonché a riconoscere la predetta riduzione anche alle imprese del settore commercio con più di 8 dipendenti e a quelle del settore artigianato dei servizi ed alle imprese edili, attualmente non fruienti di alcun beneficio a tale titolo.

Il conseguente onere, valutato in lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.200 miliardi per l'anno 1993, è illustrato nella seguente tabella, tenendo conto che le masse salariali, corrispondenti ai dati amministrativi dell'INPS, sono state annualmente rivalutate in base agli indizi macroeconomici stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994.

|                                                                                                       | Monti<br>imponibili | Riduzione<br>aliquote<br>(in %) | Oneri                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                                                                                                       |                     |                                 | 1992<br>(+ 6,1%)<br>(in miliardi di lire) | 1993  |
| Imprese industriali ed artigiane<br>manfatturiere, armatoriali, tra-<br>sporti e impiantistica edile: |                     |                                 |                                           |       |
| centro-nord .....                                                                                     | 96.400              | 1,44                            | 1.388                                     | 1.472 |
| sud .....                                                                                             | 21.600              | 1,40                            | 302                                       | 320   |
| alberghi, pubblici servizi, enti assi-<br>stenza e commercio con più di<br>15 dipendenti .....        | 22.000              | 1                               | 220                                       | 233   |
| commercio da 8 a 15 dipendenti ..                                                                     | 6.613               | 1                               | 66                                        | 70    |
| artigianato dei servizi .....                                                                         | 3.000               | 1                               | 30                                        | 31    |
| edilizia .....                                                                                        | 17.500              | 0,40                            | —                                         | 70    |
| <b>Totali (in cifra tonda) .....</b>                                                                  | —                   | —                               | 2.000                                     | 2.200 |

*Articolo 3. — Pensionamenti anticipati.* — La norma prevede nel 1992 il pensionamento anticipato di 25.000 lavoratori, con l'attribuzione di un beneficio pari, nella misura massima, ad un aumento di 5 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

L'onere a carico del bilancio dello Stato è valutato pari a miliardi di lire 184 per l'anno 1992, 380 per il 1993, 393 per il 1994 e 404 per il 1995.

*Elementi di calcolo:*

|                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| retribuzione annua individuale .....                                                                          | lire 32.000.000 |
| retribuzione pensionabile .....                                                                               | lire 30.000.000 |
| beneficio medio individuale di anticipazione ..                                                               | anni 3,5        |
| anzianità utile in pensione .....                                                                             | anni 35         |
| perdita contributiva su retribuzione annua<br>individuale (lire 32.000.000 × 26,17% contributo<br>FPLD) ..... | lire 8.375.000  |
| onere annuo per ogni pensione (lire<br>30.000.000 × 70%) .....                                                | lire 21.000.000 |
| numero complessivo dei beneficiari .....                                                                      | 25.000 soggetti |

*Oneri per l'anno 1992.*

I 25.000 prepensionamenti si distribuiscono nei 12 mesi dell'anno. Ai fini del calcolo i prepensionamenti si ipotizzano in misura piena per 6 mesi.

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Perdita contributi per soggetto (6 mesi) ..... | lire 4.199.000  |
| Ratei pensione per soggetto (6 mesi) .....     | lire 10.500.000 |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Totale onere per soggetto .....</b> | <b>lire 14.688.000</b> |
|----------------------------------------|------------------------|

Onere complessivo:

lire  $14.688.000 \times 25.000 \times 50\%$  = lire 184 miliardi (in c. t.).

*Oneri per l'anno 1993.*

|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Perdita contributi per soggetto .....                                                        | lire 9.375.000  |
| Ratei pensione per soggetto (aumento del 5%<br>per effetto di perequazione automatica) ..... | lire 22.050.000 |
| <hr/>                                                                                        |                 |
| Totale onere per soggetto .....                                                              | lire 30.425.000 |

Onere complessivo:

lire  $30.425.000 \times 25.000 \times 50\%$  = lire 380 miliardi (in c. t.).

*Oneri per l'anno 1994.*

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Perdita contributi per soggetto .....                                                          | lire 8.375.000  |
| Ratei pensione per soggetto (aumento del<br>4,5% per effetto di perequazione automatica) ..... | lire 23.042.000 |
| <hr/>                                                                                          |                 |
| Totale onere per soggetto .....                                                                | lire 31.417.000 |

Onere complessivo:

lire  $31.417.000 \times 25.000 \times 50\%$  = lire 393 miliardi (in c. t.).

*Oneri per l'anno 1995.*

|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Perdita contributi per soggetto .....                                                        | lire 9.375.000  |
| Ratei pensione per soggetto (aumento del 4%<br>per effetto di perequazione automatica) ..... | lire 23.964.000 |
| <hr/>                                                                                        |                 |
| Totale onere per soggetto .....                                                              | lire 32.339.000 |

Onere complessivo:

lire  $30.425.000 \times 25.000 \times 50\%$  = lire 404 miliardi (in c. t.).

*Articolo 4.* — Relativamente ai maggiori oneri derivanti per il periodo dal 1991 al 2000 dall'applicazione dell'articolo si precisa che le valutazioni sono state effettuate sulla base dei dati concernenti le pensioni di ciascun Fondo, rilevati con riguardo, oltre che all'età, sesso e categoria di ciascun pensionato, alla decorrenza originaria, all'anzianità contributiva, all'importo mensile della pensione originaria ed a quello comprensivo di tutti gli aumenti previsti a regime dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

Per quanto, in particolare, attiene ai Fondi integrativi per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale

dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, è stata rilevata anche la quota a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, determinata in via teorica alla data del 1° gennaio 1994 per effetto degli aumenti « a regime » spettanti su detta quota a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 409 del 1990, al netto delle quote esclusive.

Per le pensioni ai nuclei superstiti di assicurato e pensionato, è stato considerato come importo mensile della pensione originaria quello relativo al dante causa o spettante all'iscritto deceduto.

La valutazione degli oneri è stata pertanto effettuata sulla base dei dati come sopra rilevati, per ciascuno degli anni del quadriennio 1991-1994, provvedendo per il periodo successivo del decennio considerato, da un lato, ad applicare ai valori ottenuti una maggiorazione in base agli adeguamenti annuali di scala mobile, assunto pari mediamente al 5 per cento annuo, e, dall'altro, a diminuire gli stessi valori degli effetti derivanti dalla eliminazione del numero dei beneficiari.

L'onere complessivo, nelle misure riportate per ciascun Fondo nelle tabelle allegate, si incrementa nel quadriennio 1991-1994 per effetto dello scaglionamento temporale nel detto periodo degli aumenti disposti dal provvedimento, per poi attestarsi su valori di modesta crescita negli anni successivi del decennio considerato.

Per quanto attiene alle aliquote di copertura degli oneri del provvedimento si fa presente che:

a) per il Fondo elettrici, trasporti e telefonici le aliquote contributive, con riguardo alla situazione deficitaria delle relative gestioni, sono state determinate per il quadriennio 1991-1994 e per il successivo periodo 1995-2000;

b) per il Fondo volo l'esistenza di un ampio avanzo patrimoniale consente di far fronte agli oneri della rivalutazione con le disponibilità finanziarie della gestione senza addivenire a maggiorazioni dell'aliquota contributiva;

c) anche per i Fondi integrativi i miglioramenti disposti dal provvedimento sulla quota di pensione a carico di ciascun Fondo sono ampiamente coperti dall'avanzo patrimoniale delle gestioni;

d) per il Fondo dazieri gli oneri relativi agli aumenti delle pensioni non necessitano di apposita copertura mediante aliquota contributiva, dal momento che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, ha posto i *deficit* della gestione ad esaurimento del Fondo medesimo a carico del bilancio dello Stato.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2-BIS, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N. 409, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1991, N. 59.

Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL  
e dalle aziende elettriche private

|            | Numero<br>beneficiari | Onere<br>medio<br>(lire) | Onere<br>complessivo<br>(milioni) | Monti<br>retributivi<br>(milioni) | Aliquota<br>contributiva<br>di copertura<br>% |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1991 ..... | 53.170                | 438.000                  | 23.268                            | 4.027.000                         | 0,58                                          |
| 1992 ..... | 51.570                | 655.000                  | 33.778                            | 4.200.000                         | 0,80                                          |
| 1993 ..... | 50.030                | 1.047.000                | 52.381                            | 4.494.000                         | 1,17                                          |
| 1994 ..... | 48.530                | 1.501.000                | 72.844                            | 4.764.000                         | 1,53                                          |
| 1995 ..... | 47.070                | 1.576.000                | 74.182                            | 5.050.000                         | 1,47                                          |
| 1996 ..... | 45.660                | 1.655.000                | 75.567                            | 5.353.000                         | 1,41                                          |
| 1997 ..... | 44.290                | 1.738.000                | 76.976                            | 5.674.000                         | 1,36                                          |
| 1998 ..... | 42.960                | 1.824.000                | 78.359                            | 6.014.000                         | 1,30                                          |
| 1999 ..... | 41.670                | 1.916.000                | 79.840                            | 6.375.000                         | 1,25                                          |
| 2000 ..... | 40.420                | 2.011.000                | 81.285                            | 6.758.000                         | 1,20                                          |

Aliquota media di copertura

per il periodo 1991-1994: 1,02 per cento  
per il periodo 1995-2000: 1,33 per cento

N.B. Le aliquote medie di copertura sono state calcolate scontando oneri e retribuzioni al tasso annuo del 5 per cento.

Fondo di previdenza per il personale  
addetto ai pubblici servizi di trasporto

|            | Numero<br>beneficiari | Onere<br>medio<br>(lire) | Onere<br>complessivo<br>(milioni) | Monti<br>retributivi<br>(milioni) | Aliquota<br>contributiva<br>di copertura<br>% |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1991 ..... | 76.936                | 414.000                  | 31.834                            | 5.186.000                         | 0,61                                          |
| 1992 ..... | 74.630                | 545.000                  | 40.668                            | 5.497.000                         | 0,74                                          |
| 1993 ..... | 72.390                | 843.000                  | 61.016                            | 5.882.000                         | 1,04                                          |
| 1994 ..... | 70.220                | 1.205.000                | 84.603                            | 6.294.000                         | 1,34                                          |
| 1995 ..... | 68.110                | 1.265.000                | 86.147                            | 6.735.000                         | 1,28                                          |
| 1996 ..... | 66.070                | 1.328.000                | 87.728                            | 7.206.000                         | 1,22                                          |
| 1997 ..... | 64.090                | 1.394.000                | 89.328                            | 7.710.000                         | 1,16                                          |
| 1998 ..... | 62.170                | 1.464.000                | 91.002                            | 8.250.000                         | 1,10                                          |
| 1999 ..... | 60.300                | 1.537.000                | 92.681                            | 8.828.000                         | 1,05                                          |
| 2000 ..... | 58.490                | 1.614.000                | 94.403                            | 9.446.000                         | 1,00                                          |

Aliquota media di copertura

per il periodo 1991-1994: 0,94 per cento  
per il periodo 1995-2000: 1,13 per cento

N.B. Le aliquote medie di copertura sono state calcolate socontando oneri e retribuzioni al tasso annuo del 5 per cento.

## Fondo di previdenza per il personale di volo

|            | Numero<br>beneficiari | Onere<br>medio<br>(lire) | Onere<br>complessivo<br>(milioni) | Monti<br>retributivi<br>(milioni) | Aliquota<br>contributiva<br>di copertura<br>% |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1991 ..... | 1.361                 | 573.000                  | 780                               | 605.000                           | 0,13                                          |
| 1992 ..... | 1.320                 | 956.000                  | 1.262                             | 696.000                           | 0,18                                          |
| 1993 ..... | 1.280                 | 1.550.000                | 1.984                             | 800.000                           | 0,25                                          |
| 1994 ..... | 1.240                 | 2.199.000                | 2.727                             | 920.000                           | 0,30                                          |
| 1995 ..... | 1.200                 | 2.309.000                | 2.771                             | 1.012.000                         | 0,27                                          |
| 1996 ..... | 1.160                 | 2.424.000                | 2.812                             | 1.113.000                         | 0,25                                          |
| 1997 ..... | 1.130                 | 2.545.000                | 2.876                             | 1.224.000                         | 0,23                                          |
| 1998 ..... | 1.100                 | 2.672.000                | 2.939                             | 1.346.000                         | 0,22                                          |
| 1999 ..... | 1.070                 | 2.806.000                | 3.002                             | 1.481.000                         | 0,20                                          |
| 2000 ..... | 1.040                 | 2.946.000                | 3.064                             | 1.629.000                         | 0,19                                          |

N.B. L'avanzo patrimoniale della gestione, di ammontare pari a lire 196.300 milioni al 31 dicembre 1990, copre l'onere complessivo dei miglioramenti.

Fondo di previdenza per il personale dipendente  
dalle aziende private del gas

|            | Numero<br>beneficiari | Onere<br>medio<br>(lire) | Onere<br>complessivo<br>(milioni) | Monti<br>retributivi<br>(milioni) | Aliquota<br>contributiva<br>di copertura<br>% |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1991 ..... | 4.193                 | 375.000                  | 1.572                             | 358.000                           | 0,44                                          |
| 1992 ..... | 4.070                 | 434.000                  | 1.766                             | 387.000                           | 0,46                                          |
| 1993 ..... | 3.950                 | 607.000                  | 2.398                             | 414.000                           | 0,58                                          |
| 1994 ..... | 3.830                 | 841.000                  | 3.221                             | 443.000                           | 0,73                                          |
| 1995 ..... | 3.710                 | 883.000                  | 3.276                             | 474.000                           | 0,69                                          |
| 1996 ..... | 3.600                 | 927.000                  | 3.337                             | 507.000                           | 0,66                                          |
| 1997 ..... | 3.490                 | 974.000                  | 3.399                             | 543.000                           | 0,63                                          |
| 1998 ..... | 3.390                 | 1.022.000                | 3.465                             | 581.000                           | 0,60                                          |
| 1999 ..... | 3.290                 | 1.073.000                | 3.530                             | 621.000                           | 0,57                                          |
| 2000 ..... | 3.190                 | 1.127.000                | 3.595                             | 665.000                           | 0,54                                          |

N.B. L'avanzo patrimoniale della gestione, di ammontare pari a lire 37.626 milioni al 31 dicembre 1990, copre l'onere complessivo dei miglioramenti.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari  
del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e  
degli enti pubblici

|            | Numero<br>beneficiari | Onere<br>medio<br>(lire) | Onere<br>complessivo<br>(milioni) | Monti<br>retributivi<br>(milioni) | Aliquota<br>contributiva<br>di copertura<br>% |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1991 ..... | 4.527                 | 413.000                  | 1.871                             | 510.850                           | 0,37                                          |
| 1992 ..... | 4.390                 | 588.000                  | 2.581                             | 539.925                           | 0,48                                          |
| 1993 ..... | 4.260                 | 927.000                  | 3.949                             | 570.745                           | 0,69                                          |
| 1994 ..... | 4.130                 | 1.316.000                | 5.435                             | 600.300                           | 0,91                                          |
| 1995 ..... | 4.010                 | 1.382.000                | 5.542                             | 631.520                           | 0,88                                          |
| 1996 ..... | 3.890                 | 1.451.000                | 5.644                             | 664.360                           | 0,85                                          |
| 1997 ..... | 3.770                 | 1.524.000                | 5.745                             | 698.910                           | 0,82                                          |
| 1998 ..... | 3.660                 | 1.600.000                | 5.856                             | 735.250                           | 0,80                                          |
| 1999 ..... | 3.550                 | 1.680.000                | 5.964                             | 773.480                           | 0,77                                          |
| 2000 ..... | 3.440                 | 1.764.000                | 6.068                             | 813.700                           | 0,75                                          |

N.B. L'avanzo patrimoniale della gestione, di ammontare pari a lire 396.292 milioni al 31 dicembre 1990, copre l'onere complessivo dei miglioramenti.

Fondo di previdenza per il personale addetto  
ai pubblici servizi di telefonia

|            | Numero<br>beneficiari | Onere<br>medio<br>(lire) | Onere<br>complessivo<br>(milioni) | Monti<br>retributivi<br>(milioni) | Aliquota<br>contributiva<br>di copertura<br>% |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1991 ..... | 18.105                | 882.000                  | 15.970                            | 3.068.000                         | 0,52                                          |
| 1992 ..... | 17.560                | 1.046.000                | 18.368                            | 3.241.000                         | 0,57                                          |
| 1993 ..... | 17.030                | 1.185.000                | 20.181                            | 3.433.000                         | 0,59                                          |
| 1994 ..... | 16.520                | 1.331.000                | 21.988                            | 3.636.000                         | 0,60                                          |
| 1995 ..... | 16.030                | 1.398.000                | 22.410                            | 3.854.000                         | 0,58                                          |
| 1996 ..... | 15.550                | 1.467.000                | 22.812                            | 4.086.000                         | 0,56                                          |
| 1997 ..... | 15.080                | 1.541.000                | 23.238                            | 4.331.000                         | 0,54                                          |
| 1998 ..... | 14.630                | 1.618.000                | 23.671                            | 4.591.000                         | 0,52                                          |
| 1999 ..... | 14.190                | 1.699.000                | 24.109                            | 4.866.000                         | 0,50                                          |
| 2000 ..... | 13.760                | 1.784.000                | 24.549                            | 5.158.000                         | 0,48                                          |

Aliquota media di copertura

per il periodo 1991-1994: 0,57 per cento  
per il periodo 1995-2000: 0,54 per cento

N.B. Le aliquote medie di copertura sono state calcolate scontando oneri e retribuzioni al tasso annuo del 5 per cento.

**Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni  
delle imposte di consumo**

|            | Numero<br>beneficiari | Onere<br>medio<br>(lire) | Onere<br>complessivo<br>(milioni) | Monti<br>retributivi<br>(milioni) | Aliquota<br>contributiva<br>di copertura<br>% |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1991 ..... | 9.530                 | 416.000                  | 3.964                             | 108.400                           | 3,66                                          |
| 1992 ..... | 9.240                 | 482.000                  | 4.454                             | 103.350                           | 4,31                                          |
| 1993 ..... | 8.970                 | 581.000                  | 5.212                             | 100.080                           | 5,21                                          |
| 1994 ..... | 8.700                 | 687.000                  | 5.977                             | 96.360                            | 6,20                                          |
| 1995 ..... | 8.440                 | 721.000                  | 6.085                             | 92.100                            | 6,61                                          |
| 1996 ..... | 8.180                 | 757.000                  | 6.192                             | 86.950                            | 7,12                                          |
| 1997 ..... | 7.940                 | 795.000                  | 6.312                             | 81.200                            | 7,77                                          |
| 1998 ..... | 7.700                 | 835.000                  | 6.430                             | 74.600                            | 8,62                                          |
| 1999 ..... | 7.470                 | 877.000                  | 6.551                             | 67.200                            | 9,75                                          |
| 2000 ..... | 7.250                 | 921.000                  | 6.677                             | 58.800                            | 11,36                                         |

N.B. L'onere complessivo è a carico del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

*Articolo 5, comma 1.* — Norma di interpretazione autentica. — La norma è diretta a stabilire, in via definitiva, al fine di contrastare gli orientamenti giurisprudenziali in materia, l'unicità dell'integrazione al trattamento minimo pensionistico.

In assenza della disposizione, l'acquiescenza agli orientamenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (sentenza n. 418 del 1991), determinerebbe un aggravio dei costi per l'Inps, valutati dall'Istituto medesimo, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale e nell'ipotesi di immediata e generale applicazione della stessa, in lire 6.200 miliardi per il primo anno e in lire 700 miliardi annui a regime.

*Articolo 5, comma 2.* — Trattamenti previdenziali ENPALS. — La norma è diretta a definire in termini di interpretazione autentica il diritto dei lavoratori iscritti all'ENPALS all'applicazione nei loro confronti delle disposizioni sul limite massimo della retribuzione pensionabile di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 67 del 1988.

L'onere derivante dalla norma è riportato nella seguente tabella ed è fronteggiato con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente. Ciò tenuto conto che il maggior gettito contributivo — che risulta illustrato nella stessa seguente tabella — derivante dall'elevazione del massimale impositivo di cui all'articolo 11 della legge n. 412 del 1991, è idoneo ad assicurare la copertura:

del deficit di esercizio previsto in lire 25,7 miliardi nel bilancio di previsione 1992 — deliberato dal consiglio di amministrazione il 25 novembre 1991 — e relative proiezioni per gli esercizi seguenti;

degli arretrati maturati dal 1° gennaio 1988, connessi alla emananda norma, valutati in lire 12 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 13 miliardi per l'anno 1993, in considerazione dei necessari tempi amministrativi per la definizione delle relative posizioni.

| ANNO       | Numero<br>beneficiari | Onere<br>(in miliardi) |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 1992 ..... | 2.971                 | 17,3                   |
| 1993 ..... | 3.101                 | 19,0                   |
| 1994 ..... | 3.202                 | 20,5                   |
| 1995 ..... | 3.269                 | 21,8                   |
| 1996 ..... | 3.313                 | 22,9                   |
| 1997 ..... | 3.331                 | 23,9                   |
| 1998 ..... | 3.329                 | 24,7                   |
| 1999 ..... | 3.307                 | 25,3                   |
| 2000 ..... | 3.208                 | 25,8                   |
| 2001 ..... | 3.150                 | 26,1                   |

Proiezione gettito contributivo elevazione massimale  
(articolo 11, legge 412/91)

|            |       |
|------------|-------|
| 1992 ..... | 73,7  |
| 1993 ..... | 80,2  |
| 1994 ..... | 86,4  |
| 1995 ..... | 93,4  |
| 1996 ..... | 100,1 |
| 1997 ..... | 107,4 |
| 1998 ..... | 115,9 |
| 1999 ..... | 124,6 |
| 2000 ..... | 133,9 |
| 2001 ..... | 143,8 |

Articolo 5, comma 3. — Assunzioni nel pubblico impiego. — Le norme sono dirette:

— a definire la possibilità della pubblica amministrazione, nell'ambito della riserva del 50 per cento dei posti disponibili per il reclutamento del personale per il tramite delle liste dei lungo cassaintegrati, di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge n. 412 del 1991 (provvedimento collegato alla finanziaria 1992), di consentire l'accesso occupazionale anche ai cassaintegrati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

— a determinare una più puntuale disciplina delle modalità di accesso alle liste di mobilità.

Non alterando le norme e i criteri di determinazione della originaria riserva, non si producono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

*Articolo 5, comma 4.* — Assunzione di 1.500 unità di cassintegrati negli uffici pubblici del centro-nord. — La norma dispone che 1.500 unità di personale dipendente da imprese private, per le quali siano state accertate le condizioni di intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 12 mesi, possono essere assegnate presso uffici pubblici del centro-nord.

Sul piano finanziario la norma si presenta sostanzialmente neutrale, tenuto conto della sua completa operatività nel biennio 1992-1993. Infatti, relativamente all'anno 1992, gli effetti della deroga all'articolo 5 della legge n. 412 del 1991 risulterebbero alquanto limitati e comunque compensati dal risparmio sulla spesa, che si sarebbe automaticamente sostenuta per il riconoscimento del trattamento di indennità di mobilità, in conseguenza della dichiarazione di eccedenza del personale in questione da parte delle imprese. Relativamente poi all'anno 1993, in assenza della norma di cui alla richiamata legge n. 412 del 1991, dalla disposizione in esame deriverebbe un risparmio di spesa per le mensilità di indennità di mobilità non corrisposte a seguito delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

*Articolo 6, comma 1.* — Trattamenti previdenziali lavoratori GEPI. — La disposizione stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi ai sensi della legge n. 223 del 1991 ai lavoratori delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria con cessazione d'esercizio d'impresa (articolo 22, comma 2) ed ai lavoratori GEPI (articolo 22, comma 6) possono essere prorogati di sei mesi.

La norma stabilisce contemporaneamente per gli stessi lavoratori una riduzione di sei mesi del periodo iniziale di erogazione dell'indennità di mobilità.

La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'indennità di integrazione salariale straordinaria erogata per i sei mesi di proroga è di ammontare pari a quello dell'indennità di mobilità ridotta per il medesimo periodo semestrale.

*Articolo 6, comma 2.* — Trattamento di fine rapporto. — La norma stabilisce in via definitiva che ai lavoratori licenziati a seguito del fallimento dell'impresa, e per i quali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, l'efficacia del licenziamento è stata sospesa ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale, non spetta il trattamento di fine rapporto.

Dalla norma conseguono minori spese per l'INPS al momento non valutabili.

*Articolo 6, comma 3.* — Perequazione dell'indennità di mobilità. — La norma è diretta a precisare che il trattamento di mobilità, sul piano della perequazione automatica, è equivalente a quello del trattamento di integrazione salariale.

Viceversa, si produrrebbero disparità ingiustificate, con riflessi negativi sul bilancio dell'INPS.

*Articolo 6, comma 5.* — Finanziamento del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. — La norma dispone a carico del Fondo di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 il finanziamento, per lire 100 miliardi per l'anno 1992, del Fondo di cui all'articolo 26 della medesima legge.

Il predetto finanziamento trova capienza nelle disponibilità del richiamato Fondo di cui all'articolo 26, come risulta dalla certificazione prodotta dal competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che è illustrata nel seguente prospetto:

*Gestione articolo 26, legge n. 845 del 1978 — Esercizio finanziario 1992.*

**Entrate:**

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| avanzo di amministrazione esercizio 1991 .....                             | 740.950.000.000        |
| versamenti da parte dell'INPS (articolo 26<br>legge n. 845 del 1978) ..... | 240.000.000.000        |
| <b>Totale ...</b>                                                          | <b>980.950.000.000</b> |

**Impegni:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| somme da versare ai sensi dell'articolo 2,<br>comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22<br>(contrattisti) .....                                                                                                                                                       | 54.000.000.000  |
| somme da versare ai sensi dell'articolo 2,<br>comma 2, della legge 20 gennaio 1992, n. 22<br>(teleporto) .....                                                                                                                                                          | 20.000.000.000  |
| somme da versare ai sensi dell'articolo 1,<br>comma 2, della legge 20 gennaio 1992, n. 22<br>(Napoli, Palermo) .....                                                                                                                                                    | 90.000.000.000  |
| somme da versare ai sensi della legge 31<br>dicembre 1991, n. 436 (EISS) .....                                                                                                                                                                                          | 3.000.000.000   |
| finanziamento piani innovativi ai sensi della<br>legge 12 novembre 1988, n. 492 .....                                                                                                                                                                                   | 262.290.000.000 |
| trasferimento all'INPS della somma occor-<br>rente al pagamento del trattamento CIGS in fa-<br>vore soc. INSAR ai sensi del decreto-legge 30<br>dicembre 1987, n. 536, convertito, con modifica-<br>zioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, articoli<br>6 e 7 ..... | 85.000.000.000  |
| somme da versare ai sensi dell'articolo 11,<br>comma 2, della legge 15 ottobre 1991, n. 344,<br>recante provvedimenti in favore dei profughi ita-<br>liani .....                                                                                                        | 2.200.000.000   |

---

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 

---

|                                                                                                                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| somma da trasferire al Fondo della mobilità della manodopera di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 .....                                                                           | 9.500.000.000          |
| finanziamenti rimasti da erogare a favore degli organismi di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113 (occupazione giovanile) .....                                                       | 146.909.000.000        |
| trattamento economico sostitutivo della retribuzione a favore degli operai agricoli, sospesi temporaneamente dal lavoro, di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218 ..... | 3.267.000.000          |
| intervento per i lavoratori GEPI ex articolo 3, comma 5, della legge 20 gennaio 1992, n. 22 .....                                                                                      | 9.444.000.000          |
| stelle al merito ex articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 143 .....                                                                                                              | 630.000.000            |
| contributo da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni, articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .....                         | 194.340.000.000        |
| finanziamento Fondo rotazione ex articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .....                                                                                                | 100.000.000.000        |
| spese di amministrazione e generali .....                                                                                                                                              | 300.000.000            |
| <b>Totale ...</b>                                                                                                                                                                      | <b>980.950.000.000</b> |

*Articolo 6, commi 6 e 7.* — Disposizioni in materia previdenziale. — Le norme affermano, per talune categorie di lavoratori, ai fini della individuazione della gestione previdenziale di competenza, il criterio della rilevanza delle caratteristiche dell'attività svolta dai lavoratori medesimi. Le norme risultano neutrali sul piano finanziario.

*Articolo 7.* — Fondo patronati. — La norma è diretta a stabilire in via legislativa il riparto definitivo delle somme relative agli esercizi 1989, 1990 e 1991 del Fondo patronati.

Dalla disposizioni non conseguono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Articolo 8.* — Personale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato. — In merito alla valutazione dell'onere conseguente dalla disposizione diretta alla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si precisa preliminarmente che l'attuale consistenza organica è stabilita in 17.963 unità (decreto ministeriale 18 marzo 1986) e che al 31 dicembre 1991 ne risultano coperti 13.231 posti.

*Valutazione effetti finanziari.*

Comma 11. — Sistemazione del personale non trasferito all'istituenda società per azioni. — La norma dispone che il personale non collocato presso la società per azioni sia trasferito nei limiti dei posti disponibili nei ruoli del Ministero delle finanze.

In tal caso non consegue un onere aggiuntivo a carico del bilancio del predetto Ministero, tenuto anche conto che la recente legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, ha stabilito un ampliamento della relativa dotazione organica.

Nel mentre, in caso di assegnazione a prestare servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, le stesse sono tenute a rimborsare allo Stato l'onere per gli emolumenti erogati direttamente dallo Stato medesimo.

Comma 12. — Prepensionamenti. — L'onere derivante dal prepensionamento è valutato sulla base dei seguenti parametri:

*Costo riferito a 1.000 unità.*

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| beneficio medio individuale di anticipazione | anni 5          |
| importo annuo medio pensione .....           | lire 28 milioni |
| (con 40 anni di contribuzione)               |                 |
| retribuzione media annua .....               | lire 30 milioni |
| ritenuta Tesoro .....                        | 7,54 per cento  |
| ritenuta buonuscita .....                    | 7,60 per cento  |

Calcolo:

- a) Onere anticipo pensionamento:  
 $\text{lire } 28 \text{ milioni} \times 5 \times 1.000 = \text{lire } 140 \text{ miliardi}$
- b) Onere per mancata contribuzione pensionistica:  
 $\text{lire } 30 \text{ milioni} \times 7,54\% \times 5 \times 1.000 = \text{lire } 11,3 \text{ miliardi}$
- c) Onere per mancata contribuzione buonuscita:  
 $\text{lire } 30 \text{ milioni} \times 7,60\% \times 5 \times 1.000 = \text{lire } 11,4 \text{ miliardi}$

Totale onere (a+b+c) = lire 163 miliardi (in cifra tonda).

La relativa spesa fa carico alla società, in relazione all'effettivo numero dei dipendenti, che eserciterà la facoltà al prepensionamento entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti di regolamentazione della materia.

Comma 13. — Ricongiunzione periodi assicurativi. — La norma consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici per coloro che, transitati nella istituenda società per azioni, pur in

presenza del previsto obbligo dell'iscrizione previdenziale all'INPS, esercitano la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato. Ciò implica, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979, che l'INPS è tenuto, al momento dell'andata in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa.

In tale stato di cose, non si determina né per lo Stato né per l'INPS un costo aggiuntivo.

Comma 14. — Versamento riserve matematiche. — La norma dispone il trasferimento all'INPS, con onere a carico del bilancio dello Stato, delle riserve matematiche relative ai periodi assicurativi pregressi, individualmente maturati dai soggetti che optano per il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il conseguente onere è valutabile sulla base dei seguenti parametri:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| età media dipendenti .....                     | 44 anni         |
| quota donne sul totale dei dipendenti .....    | 24 per cento    |
| retribuzione media annua .....                 | lire 30 milioni |
| anzianità contributiva media individuale ..... | 19 anni         |

*Costo con riferimento a 1.000 unità*

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Onere complessivo .....                     | lire 150 miliardi |
| Rata annua ammortamento quindicennale ..... | lire 20 miliardi  |

Al predetto onere si provvede mediante specifico aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi con decreto del Ministro delle finanze, in relazione all'effettivo numero dei dipendenti che eserciterà la facoltà in argomento.

*Articolo 9.* — L'articolo 9 autorizza i tesoriери delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nei rispettivi territori a concedere anticipazioni straordinarie di tesoreria entro i limiti del 65 per cento dei disavanzi di trasporto relativi all'anno 1991.

Gli oneri conseguenti a tale disposizione sono stimati in lire 80 miliardi; stima che è stata effettuata con riferimento ad un ammontare di disavanzi stimato per il 1991 in lire 1.800 miliardi, ad un periodo di cinque mesi ed assumendo un tasso di interesse del 16 per cento.

Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi di interesse praticati dai maggiori istituti di credito nei confronti della migliore clientela.

In particolare, il suddetto onere di 80 miliardi deriva dall'applicazione della seguente metodologia di calcolo.

Ammontare delle anticipazioni concedibili (65 per cento di 1.800) = 1.170 miliardi;

$(1.170 \times 16 \times 5) : 1.200 = 80$  miliardi (arrotondato).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, recante misure urgenti in campo economico e sociale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, e 20 maggio 1992, n. 292, recanti rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'INPS.

*Decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1992 (\*).*

**Misure urgenti  
in campo economico e sociale.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in campo economico e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**CAPO I**

**CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

**ARTICOLO 1.**

*(Sgravi contributivi per il Mezzogiorno).*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(\*) Vedi anche il successivo avviso di Errata Corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 25 luglio 1992.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei tesoro.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento « Rifiinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna) », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

## ARTICOLO 2.

*(Fiscalizzazione oneri sociali).*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

## CAPO II

### TRATTAMENTI PENSIONISTICI.

#### ARTICOLO 3.

*(Pensionamento anticipato).*

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne, secondo le disposizioni dettate dal CIPE con delibera 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992.

2. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di gestione della crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse a ciascun competente istituto previdenziale si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

3. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

4. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

5. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito con il termine 29 febbraio 1992.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

#### ARTICOLO 4.

*(Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS).*

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice

annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000.

6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.

7. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

8. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 7 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

9. Alle pensioni di cui al comma 7 è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3.

10. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 7, 8 e 9 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 11.

11. Gli aumenti mensili relativi alle pensioni di cui ai commi 7, 8 e 9 di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di uguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.

13. Gli aumenti di cui al comma 12 sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5.

14. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dalla applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ai provvede come segue:

a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato

per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;

e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

16. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 15 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera b) del comma 15 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

### CAPO III

#### NORME IN MATERIA DI LAVORO.

#### ARTICOLO 5.

*(Norme di interpretazione autentica e in materia di personale).*

1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,

n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

2. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'ENPALS delibera i criteri e le modalità per l'applicazione delle richiamate disposizioni.

3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facoltà di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle procedure concorsuali si applicano in questi casi le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare. Tali criteri di assunzione si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire tra le predette categorie la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno modificate, per l'attuazione delle presenti norme, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-93, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, numero 4), dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210. ».

#### ARTICOLO 6.

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione, di mobilità e previdenza).*

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

2. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto.

3. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1° gennaio di ciascun anno dell'indennità di mobilità è effettuato nella misura e con i criteri stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427.

4. Il termine del 1° giugno 1992 di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1° settembre 1992.

5. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre

1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". ».

7. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraia, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92, e non si applica, altresì, per l'inquadramento previdenziale degli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, da amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione.

#### ARTICOLO 7.

*(Norme in materia di finanziamento dei patronati).*

1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, relativamente all'89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con esclusione degli istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di aliquote di ripartizione riconosciute con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento — da ripartire secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), il Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori

(SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer beratungsring (SBR) — i medesimi istituti, qualora non l'abbiano già fatto, sono tenuti a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, fino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

#### CAPO IV

##### PRIVATIZZAZIONI.

##### ARTICOLO. 8.

*(Trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).*

1. Con effetto dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni, alla quale vengono conferite le attività produttive e commerciali, nonchè le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, due dei quali assumono la carica di amministratore delegato. In sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati e il direttore generale sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore che sarà determinato con la procedura di cui al comma 6 ed è accertato in via provvisoria con decreto del Ministro delle finanze in base al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. La società derivata dalla trasformazione emette azioni del valore nominale di lire 1000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni della società di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro delle finanze congiuntamente con il Ministro del tesoro esercita i diritti connessi alla titolarità delle azioni della società di cui al comma 1.

4. Lo statuto della società per azione derivata dalla trasformazione sarà deliberato dalla prima assemblea. In via transitoria e fino alla nomina del consiglio di amministrazione continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992,

n. 293, coadiuvato dal direttore generale. Il presidente della società per azioni derivata dalla trasformazione convoca l'assemblea entro dieci giorni dalla data della propria nomina. Gli oneri per il funzionamento del comitato fanno carico alla stessa società. Restano validi gli atti compiuti dal comitato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previste dalla normativa vigente.

6. La stima del valore del patrimonio e delle partecipazioni dell'Amministrazione autonoma al fine della determinazione del capitale relativo alla società di cui al comma 1 sarà effettuata da una società specializzata. Le funzioni e le attività di interesse generale, riservate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono attribuite in concessione alla società per azioni derivata per effetto della trasformazione.

7. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad emettere obbligazioni convertibili, anche con « warrants », od altri strumenti finanziari, in una misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 45 per cento del valore delle azioni della società. Le modalità di emissione e le caratteristiche dei titoli emessi saranno determinate dal Ministro del tesoro.

8. Il valore nominale delle azioni risultanti dalle conversioni sarà parzialmente dedotto dal reddito imponibile del titolare delle azioni in una misura percentuale decrescente, in funzione dei tempi di conversione, determinata con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro. La misura non potrà comunque essere inferiore al 10 per cento nell'ultimo anno di conversione.

9. Il ricavato della cessione delle obbligazioni convertibili di cui al comma 7, nonché delle azioni della società di cui al comma 1, sarà destinato oltre che alla ricapitalizzazione della società anche alla riduzione del debito pubblico nella misura determinata d'intesa tra i Ministri del tesoro e delle finanze.

10. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione e con i conferimenti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.

11. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tale ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

12. Al medesimo personale di cui al comma 11 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facoltà di prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

14. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 13, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 11, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

15. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 11 e 12, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società di cui al comma 1.

16. L'onere derivante dall'attuazione del comma 12, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, fa carico alla società di cui al comma 1.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI DIVERSE.

#### ARTICOLO. 9.

*(Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali).*

1. I tesoriери delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura del 65 per

cento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali, relativi all'anno 1991, risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo rispettivi ordinamenti e con riferimento alla quota di disavanzo dei predetti enti. Le anticipazioni sono regolate ad un tasso di interesse inferiore di 0,25 punti rispetto a quello praticato per la migliore clientela e sono estinte, entro il 31 dicembre 1992, con i mutui che le regioni e gli enti locali possono assumere nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

2. Il costo delle anticipazioni, valutate in lire 80 miliardi per l'anno 1992, è assunto a carico del bilancio degli enti di cui al comma 1 ed è rimborsato dal Ministero dei trasporti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 80 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) ».

#### ARTICOLO 10.

*(Aumento della quota di partecipazione dell'Italia  
al Fondo monetario internazionale).*

1. È autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso.

2. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

3. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2, fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

#### ARTICOLO 11.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro e per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro delle finanze*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.